

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DI SPAZI ED AREE A VERDE

(Approvato con Deliberazione C.C. n 61 del 13 luglio 2016)

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normale l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 (*soggetti adottanti*).

2. L'Amministrazione comunale con questa iniziativa si propone di:

coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;

- ✓ sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
- ✓ stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- ✓ generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
- ✓ creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
- ✓ recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
- ✓ incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche a verde di proprietà comunale.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 5.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art.4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

5. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE

1. Ai fini dell'adozione, per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Rotatorie e spartitraffico;
- Aree ad uso pubblico come giardini e parchi;
- Aree di pertinenza degli edifici pubblici;
- Aiuole fiorite;
- Fioriere e vasi in genere;
- Aree verdi per creare separazione lungo la viabilità veicolare e ciclo pedonale;
- Aree di pertinenza delle zone industriali e residenziali;

2. Presso l'Area Tecnica e sul sito internet del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it), è possibile consultare l'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione (allegato al Presente Regolamento).

ARTICOLO 4 - SOGGETTI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- A. singoli cittadini;
- B. cittadini costituiti in forma associata (*associazioni, anche non riconosciute, circoli, condomini, comitati*);
- C. organizzazioni di volontariato;
- D. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- E. associazioni onlus o cooperative sociali senza fini di lucro.

2. Qualora la domanda di adozione sia presentata da soggetti associati, sarà cura del soggetto richiedente indicare un referente per la stipula della convenzione di adozione e per i rapporti con l'amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

- a) sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione;
 - b) la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, preventivamente concordata con l'amministrazione comunale, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
 - c) per i soggetti richiedenti l'adozione è possibile anche la creazione di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante.
- Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione potrà essere presentata, dopo l'approvazione e l'esecutività del presente Regolamento, a seguito di apposito avviso pubblico, che rimarrà costantemente affisso all'Albo Pretorio comunale, nonché sul sito internet del Comune di Cerreto Guidi, secondo lo schema "Richiesta di adozione", allegato al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione", allegato al presente Regolamento.

3. La proposta di adozione dovrà essere corredata da apposita documentazione, in relazione alla tipologia dell'intervento e, precisamente:

- a) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione, dovrà essere presentato:
 - 1. rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - 2. progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora;

3. relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani la proposta di adozione, dovrà essere presentato:

1. rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
2. progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione, le modalità e l'eventuale estensione della parte di area che, anche se adottata, non verrà utilizzata ad orto, ma per la quale il richiedente si impegna alla debita manutenzione come area a verde;

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale;

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare;

6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera, secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

3. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 5. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.

4. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

5. Al momento della stipula della Convenzione con il soggetto richiedente l'adozione, le parti valuteranno, anche in relazione agli interventi proposti, le modalità e gli oneri per l'attivazione di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni causati agli adottanti e/o a persone da loro incaricati, dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5.

Resta ferma la possibilità per il concedente, di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell'adottante.

6. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 8 - IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale è finalizzato, essenzialmente, a mettere a disposizione aree verdi pubbliche, secondo gli elenchi pubblicati.
2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca della Convenzione in qualunque momento, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione, previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire all'Ufficio con un anticipo di almeno 90 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ

Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose derivanti da dolo o colpa grave.

ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO

Ogni controversia, che non comporti decadenza della Convenzione così come previsto dall'art. 9, viene definita in via conciliativa tra le parti.